

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 29/09/2021

PRINCIPI ISPIRATORI: L'idea di costituire il Consiglio Comunale dei Giovani viene manifestata già all'interno delle nostre linee guida. Nella nostra visione infatti il Comune si pone come *“il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere in armonia con la natura, nella bellezza e nella cultura, in una comunità sostenibile inclusiva a dimensione d'uomo”*, e tra le nostre missioni principali c'è quella di *“Promuovere il senso di appartenenza alla comunità, in cui il cittadino è soggetto attivo e propositivo.....”*.

La volontà di istituire il Consiglio Comunale dei Giovani viene esplicitata all'interno del nostro programma nel Capitolo *“POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, ANZIANI”* (Pag. 30) dove ci siamo impegnati a istituire entro un anno dal nostro insediamento Il Consiglio Comunale dei Giovani *“al fine di stimolare ed incentivare la partecipazione democratica dei giovani all'attività istituzionale del Comune.....”*.

Sempre nel rispetto del percorso che ha portato alla formazione dell'attuale consiglio comunale, formato nella sua maggioranza da cittadine e cittadini provenienti da credi ed esperienze diversificate, riteniamo che il presupposto basilare che dovrà accomunare tutte le liste che si presenteranno alle elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani sia quello di essere trasversali a qualsiasi appartenenza partitica o ad altro sistema ideologico di riferimento e quindi totalmente apartigiane.

L'obiettivo sovrano che sottende alla nascita del Consiglio Comunale dei Giovani è quindi quello di promuovere, stimolare e aumentare la motivazione dei giovani alla partecipazione nella vita della comunità nella quale sono inseriti e più in generale all'impegno civico.

Al fine di condividere con i ragazzi nella maniera più ampia possibile i principi sopramenzionati, l'amministrazione comunale si impegna a proporre forme di collaborazione con le scuole superiori della provincia di Varese, anche con l'obiettivo di stimolare gli altri enti locali del nostro territorio alla creazione di forme di coinvolgimento della popolazione giovanile simili a questa.

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

PARTE I

Articolo 1 - Finalità

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
2. Il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, alla quale presenta valutazioni e proposte non vincolanti, con particolare riguardo a tematiche inerenti alle politiche ambientali, all'educazione civica, alle attività sportive, culturali e artistiche, al volontariato e alla collaborazione con il mondo associativo, nelle attività mirate alla prevenzione delle dipendenze e all'integrazione.
3. Il Consiglio Comunale dei Giovani promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione su tutte le questioni che riguardano i giovani del territorio comunale.

Articolo 2 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha la funzione di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;
 - b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;
 - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - f) esercitare una funzione propositiva proponendo all'Amministrazione Comunale iniziative rivolte al settore giovanile.

A tale scopo, esso ha facoltà di presentare proposte all'Amministrazione Comunale su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.

2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al Consiglio Comunale dei Giovani un parere preventivo non vincolante, sugli atti che ritiene di interesse per la fascia di età tra i 15 e i 25 anni. Il Consiglio Comunale dei Giovani è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il

confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Comunale una breve relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune.

Articolo 3 - Composizione e Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da 11 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune di Laveno Mombello che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
2. Il Consiglio Comunale dei Giovani deve essere composto da almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
3. L'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento.
4. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal consigliere, che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo il sistema proporzionale, che la presiede fino all'elezione del Presidente.
5. Il Consiglio Comunale dei Giovani si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito di una richiesta motivata, indirizzata al Presidente e proveniente, alternativamente: dal Sindaco, dall'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, dal Consiglio Comunale, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani, da almeno 1/3 del corpo elettorale del Consiglio Comunale dei Giovani.
6. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha il compito di convocare le sedute e di fissarne l'ordine del giorno, di dirigere e coordinare i lavori e di tenere i rapporti istituzionali con gli altri organi comunali.
7. Gli avvisi di convocazione scritti e corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, preventivamente concordati con il Sindaco, devono essere consegnati all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun consigliere al momento dell'elezione.

8. Alle sedute del Consiglio Comunale dei Giovani ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.
9. Il Consiglio Comunale dei Giovani dura in carica 3 anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
10. Ogni membro del Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Articolo 4 - Presidenza

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani elegge nel suo seno un Presidente durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore. L'Assemblea prima di procedere all'elezione decide, a maggioranza dei presenti, se la votazione dovrà avvenire in forma palese o segreta.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza qualificata di 3/4 dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza dei voti.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 8 membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
5. Il Presidente, avvalendosi di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto tra i componenti del Consiglio Comunale dei Giovani:
 - rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani;
 - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
 - convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno;

- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani del Comune da presentare all'Amministrazione Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento.

Articolo 5 - Cessazione dalla carica dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani - Scioglimento

1. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza e per le altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, devono essere presentate per iscritto e non necessitano di presa d'atto.
3. La decadenza si verifica, previa comunicazione all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 12 del presente regolamento. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. Non costituisce causa di decadenza il compimento del 26° anno di età nel corso del mandato.
4. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione all'interessato che - entro dieci giorni dalla comunicazione - può esprimere le proprie osservazioni in merito.
5. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti. In tali ipotesi, quando viene a mancare uno dei componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati.
6. Qualora la lista non abbia più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, il posto rimarrà vacante, fermo restando che il consiglio dovrà essere sciolto qualora non sia garantita la presenza minima di 9 consiglieri.

Articolo 6 - Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale dei Giovani sono pubbliche.
2. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei

membri del Consiglio, convoca il Consiglio Comunale dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Articolo 7 - Ammissione di funzionari e consulenti

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti senza generare oneri per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani delibera con la presenza di almeno 6 membri.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
4. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento possono essere deliberate dal Consiglio Comunale dei giovani a maggioranza assoluta dei membri eletti del Consiglio; le modifiche così proposte devono essere ratificate dal Consiglio Comunale.
5. Le deliberazioni del Consiglio dei Giovani non sono vincolanti per il Consiglio Comunale, per la Giunta Comunale e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 - Sede e risorse organizzative

1. La Giunta Comunale provvede ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture umane e tecniche del Comune per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
2. La Giunta Comunale compatibilmente con i vincoli di bilancio destinerà una parte delle risorse del bilancio Comunale al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio dei Giovani.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani predispone eventuali norme che ne disciplinino l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse all'Amministrazione Comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant'altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

Elezioni

Articolo 11 - Requisiti degli elettori

1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Laveno Mombello;
 - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - c) non aver superato il venticinquesimo anno di età.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

Articolo 12 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio Comunale dei Giovani coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 11, comma 1.
2. I soggetti maggiorenni devono essere inoltre in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e non devono ricoprire cariche istituzionali o di nomina istituzionale. La sussistenza di tali requisiti è verificata dalla Commissione Elettorale.
3. Nel caso un consigliere facente parte del Consiglio Comunale dei Giovani si candidi per elezioni amministrative e/o politiche, decade dalla carica di Consigliere contestualmente alla formalizzazione della candidatura ancorché non siano state espletate le elezioni. Analogamente decade dalla carica nel caso venga a ricoprire cariche istituzionali o di nomina istituzionale.
4. Per i minorenni la candidatura al Consiglio dei Giovani deve essere sottoscritta dai genitori o chi ne esercita la potestà.

Articolo 13 - Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo allo scopo.

Articolo 14 - Liste elettorali

1. L'elezione dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 11, dei quali almeno 1/3 devono essere ricompresi nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni e ogni genere non può essere rappresentato per meno di 1/3.
5. Le liste devono, a pena d'inammissibilità, indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
6. I simboli e le denominazioni delle liste non devono richiamare in alcun modo quelli di liste o partiti politici esistenti. L'ammissibilità del simbolo e della denominazione sarà valutata dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 15 del presente regolamento.
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve presentare, a pena di esclusione dalla lista:
 - la dichiarazione di accettazione della carica;
 - la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 12 del presente regolamento.
8. I candidati devono necessariamente terminare la campagna elettorale su tutti i mezzi di comunicazione alle ore 24.00 del giorno che precede la vigilia del voto, nel rispetto del silenzio elettorale

Articolo 15 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri: dal Sindaco o suo delegato, che la presiede; dal Segretario Generale o funzionario appositamente delegato; dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.
2. La Commissione Elettorale:
 - a) decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d) assegna, mediante sorteggio, un numero alle liste presentate;
 - e) risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - f) raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - g) proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 16 - Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Articolo 17 - Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 18 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
3. Gli elettori possono esprimere il proprio voto per una sola lista indistintamente in uno dei seguenti modi:
 - Barrando il simbolo della lista
 - Scrivendo il nome del candidato prescelto. Gli elettori possono esprimere la preferenza per non più di due candidati purché le medesime siano per candidati di diverso genere; in questo caso il voto si estende anche alla lista
 - Barrando il simbolo della lista ed esprimendo la preferenza per massimo due candidati di diverso genere della lista prescelta.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 19 - Assegnazione dei voti

1. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno sommati ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato e divisi progressivamente per 1, per 2, per 3... (secondo il metodo D'Hondt) e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il quoziente più alto tra tutte le liste.
2. A parità di voti individuali, si procederà alla nomina secondo l'ordine di presentazione delle candidature per ciascuna lista. In caso di ulteriore parità, nella nomina dell'ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

Articolo 20 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti applicando il sistema di cui all'art. 19.
2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando la riserva della presenza di n. 5 membri aventi età compresa fra 15 e 18 anni.
3. Le elezioni sono comunque valide quale che sia la percentuale totale dei votanti.

Articolo 21 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione Elettorale di cui all'articolo 15 del presente regolamento.